



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo - Economia

1E-131

26 GEN 2012

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
- Commissione Bilancio

E, p.c. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Ufficio Legislativo

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: A.S. 3075: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e discipline del processo civile. Riformulazione dell'emendamento governativo 1.1000.

Al fine dell'espressione del parere di competenza da parte di codesta Commissione in merito alle proposte emendative al provvedimento di cui all'oggetto, si trasmette la nota n. 630.U del 25 gennaio u.s. con la quale il Ministero della Giustizia ha comunicato l'intenzione di presentare una riformulazione dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo del Capo I, sulla quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni da formulare con nota n. 7196 del 25 gennaio u.s., che si allega.

IL CAPO DELL'UFFICIO

19650

23
30



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

20 GEN 2012

Roma,

Prot. n.7196
Rif. Prot. Entrata n.
Allegati:
Risposta a nota

All'Ufficio del
coordinamento legislativo -
Ufficio legislativo Economia
Sede

e, p.c. All'Ufficio del
coordinamento legislativo -
Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 3075 - Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Proposta emendativa sostitutiva del capo I.

E' pervenuta la proposta emendativa del Ministero della giustizia, corredata della relativa relazione tecnica, volta a riscrivere il capo I del decreto-legge indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, esaminata la nuova formulazione della suddetta proposta, si comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso della stessa.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
26 GEN 2012
Prot. n. <i>15-729</i>



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

3/1/1 - 146



n. eg. LEG. 25/01/2012.0000630.U

Roma, 25 gennaio 2012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Asi Parlamentari Economia e Finanze
25 GEN. 2012
Prot. n. <u>1E-715</u>

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo - Economia

Al Ministero dell'interno
Ufficio legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
LORO SEDI

OGGETTO: A.S. 3075 Conversione in legge del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - Osservazioni della Commissione bilancio.


RIFERIMENTI: nota MEF UL Economia 1E-592.

In relazione al disegno di legge di cui all'oggetto, si intende proporre una riformulazione del testo che tenga conto delle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio del Senato e vagliate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Le modifiche che riguardano gli articoli 2 e 5 dell'emendamento 1.1000 sono finalizzate ad evidenziare che la proposta di composizione della crisi avanzata dal consumatore prevede solo in via eventuale ed ipotetica il coinvolgimento dei crediti fiscali e previdenziali, quali crediti privilegiati, e rafforza il potere di controllo del giudice sia in sede preventiva che all'esito dell'eventuale opposizione del creditore dissenziente, ferma la non omologabilità della proposta qualora al falcidia dei crediti privilegiati non risulti superare il vaglio di convenienza da compiersi nella prospettiva liquidatoria sui beni del debitore.

Si trasmette il testo come modificato e la relazione tecnica per le valutazioni di competenza, significando che sul punto questo Ufficio legislativo ha interloquito con i competenti Uffici della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Capo dell'Ufficio legislativo



25. GEN. 2012 14:14

M. G. 0668897531

M. G. 0668897531

NR. 1280 P. 3/14

*di accettazione
colloquio esposto
a/*

*3/1/12-146
Della MAURO Felusconi*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO



n. ep. 586: 25/01/2012.0002977.U

Roma, 25/01/2012

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

OGGETTO: A.S. 3075 - Conversione in legge del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 recante: "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile". Riformulazione emendamento 1.1000.

Con riferimento al provvedimento in oggetto e alla luce delle ultime modifiche apportate alla proposta emendativa, si trasmette l'unita relazione tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Belsito



n. dg 116: 25/01/2012.0000000



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

EMENDAMENTO A.S. 3075

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa si propone di sostituire il Capo I del decreto legge n.212/2012 attualmente in fase di conversione, limitando l'intervento normativo alla sola composizione delle crisi che riguardano il sovraindebitamento del consumatore.

Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né minori entrate per l'Erario.

In particolare si evidenzia che gli adempimenti a carico degli uffici giudiziari relativi al procedimento e all'omologazione dell'accordo raggiunto con i creditori, possono essere espletati con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, trattandosi di una limitata attività istituzionale tale da non ingenerare modifiche sostanziali sui carichi di lavoro e sull'organizzazione degli stessi uffici giudiziari.

Per ciò che concerne gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, si segnala che gli stessi verranno costituiti nell'ambito di enti pubblici, camere di commercio e ordini professionali senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e che le indennità spettanti agli organismi di cui sopra saranno a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Si segnala inoltre che le attività connesse alla istituzione o alla gestione del registro dei citati organismi possono essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di competenze proprie di questa amministrazione Dipartimento affari di giustizia - Direzione Generale della giustizia civile.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

Con riferimento all'articolo 2, si segnala preliminarmente che i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, non possono essere oggetto di decurtazione nel piano, che può prevedere eventualmente la sola dilazione dei pagamenti.

In relazione all'articolo 2, si evidenzia altresì che la possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio (quali i crediti erariali, previdenziali e assistenziali) si verifica solo nel caso in cui ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene stesso.

Tale ipotesi è rafforzata dal disposto del comma 3 dell'articolo 5, in cui si prevede che il creditore può contestare la convenienza del piano, che viene comunque omologato qualora il giudice ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria dei beni posti a garanzia della procedura.

La riduzione delle somme esigibili da parte delle pubbliche amministrazioni non determina quindi effetti diretti di decremento di entrate, ma conseguenze finanziarie negative di natura puramente nominale.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Beltracchi

EMENDAMENTO AL D.L. 212/2011

Il Capo I del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 è sostituito dal seguente:

*<Capo I*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

SEZIONE PRIMA

Proposta del consumatore

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Il consumatore, al fine di porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-novies con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 ed avente il contenuto di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del presente capo, si intende per "sovraindebitamento del consumatore" una situazione di definitiva incapacità della persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità della proposta)

1. Il piano proposto dal consumatore in stato di sovraindebitamento, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indica le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. ~~Con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. E' possibile altresì prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.~~
2. La proposta non è ammissibile:
 - a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento;
 - b) quando nei confronti del consumatore è stato adottato uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 8;
 - c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Art. 3.

(Contenuto del piano)

1. La proposta di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità del piano.
3. Nella proposta sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Art. 4.

(Deposito della proposta)

1. La proposta è depositata presso il tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza ed è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
2. Alla proposta sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla concreta fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 5.

(Procedimento di omologazione)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. **Il giudice può concedere al proponente un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.**
2. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-novies, presso gli uffici competenti.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo **omologa** se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in

misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 6.

(Effetti dell'omologazione)

1. Dalla data dell'omologazione e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 5, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.
3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
4. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
5. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 7.

(Esecuzione del piano omologato)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 8.

(Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione)

1. L'omologazione del piano è revocata quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti nella misura prevista dal piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'omologazione del piano è altresì revocata se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque momento risulti che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il giudice provvede d'ufficio o si applica l'articolo 5, comma 4.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti della omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

- a) quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;
- b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.

4. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dal comma 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio

Art. 9.

(Liquidazione dei beni)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi disciplinata dalla sezione prima del presente capo, il consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4.

3. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e ove quest'ultimo abbia fatto accesso alla procedura di liquidazione negli ultimi cinque anni.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 10.

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui al secondo comma dell'articolo 11, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio del debitore nell'ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano ai sensi dell'articolo 8.

2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 4 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 11.

(Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 5, comma 4.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

- a) nomina un liquidatore, ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
- b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore presso gli uffici competenti;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 11-bis.

(Inventario ed elenco dei creditori)

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 4, ~~forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:~~

- a) ~~che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 10-undecies;~~
- b) ~~la data entro cui vanno presentate le domande;~~
- c) ~~la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.~~

Art. 11-ter.

(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

- a) l'indicazione delle generalità del creditore;
- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
 - d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
 - c) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 11-quater.

(Formazione del passivo)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 11-ter e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisponde un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 11-quinquies.

(Liquidazione)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice,
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il liquidatore può subentrarvi.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 11 e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 11-sexies.

(Azioni del liquidatore)

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2. Il liquidatore può promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 11-septies

(Beni e crediti sopravvenuti)

1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 11-octies.

(Creditori posteriori)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 11-novies.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo.

8. Quando il giudice lo dispone con decreto di cui all'articolo 10, l'organismo svolge le funzioni del liquidatore stabilite con le disposizioni della sezione seconda del presente capo.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le

tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 7, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2. del citato decreto legislativo.

Art. 11-decies.
(Esdebitazione)

1. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 11-undecies;

d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa

a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con il decreto di chiusura della liquidazione, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i cui beni sono stati liquidati i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 11-undecies.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

25. GEN. 2012 14:16

M. G. 0668897531

NR. 1280. P. 14/14

b) al fine di ottenere l'M. G. 0668897531: procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano;

d) dopo il deposito della proposta di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.